

PUBBLICATO ALL'ALBO
PRETORIO PER 30
GIORNI CONSECUTIVI
DAL 23/6/97
AL 23/7/97

COMUNE DI SELLERO
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Approvato con
del. C.C. 16 del 19.06.97

INDICE

TITOLO I	Istituzione e ordinamento del Corpo	
	Art. 1 Corpo di polizia municipale	Pag. 5
	Art. 2 Collocazione del Corpo nell'Amministrazione comunale	» 5
	Art. 3 Funzioni degli appartenenti al Corpo	» 5
	Art. 4 Ordinamento strutturale del Corpo	» 6
TITOLO II	Organico e figure professionali	
	Art. 5 Organico del Corpo	» 7
	Art. 6 Rapporto gerarchico	» 7
	Art. 7 Attribuzioni del Comandante	» 7
	Art. 8 Attribuzioni del personale di cui all'art. 8	» 8
	Art. 9 Compiti del personale di cui all'art. 9	» 9
	Art. 10 Compiti degli Agenti	» 9
	Art. 11 Qualifiche degli appartenenti al Corpo	» 9
TITOLO III	Accesso al Corpo e formazione professionale	
	Art. 12 Modalità particolari di accesso al Corpo	» 11
	Art. 13 Formazione di base per Agenti allievi	» 11
	Art. 14 Qualificazione professionale per il personale di cui agli artt. 8 e 9	» 11
	Art. 15 Altri corsi di istruzione professionale	» 11
	Art. 16 Aggiornamento professionale	» 12
TITOLO IV	Uniforme, arma e dotazione	
	Art. 17 Uniforme di servizio	» 13
	Art. 18 Gradi e distintivi	» 13
	Art. 19 Arma d'ordinanza	» 14
	Art. 20 Strumenti e mezzi in dotazione	» 14
	Art. 21 Servizio in uniforme ed eccezioni	» 14
	Art. 22 Tessera di servizio	» 15
TITOLO V	Servizio di Polizia Municipale	
	Art. 23 Finalità generali dei servizi	» 17
	Art. 24 Servizi stradali appiedati	» 17
	Art. 25 Servizi a bordo di veicoli	» 17
	Art. 26 Collegamento dei servizi via radio	» 18
	Art. 27 Servizi di pronto intervento	» 18
	Art. 28 Servizi interni	» 18
	Art. 29 Obbligo d'intervento e di rapporto	» 19
	Art. 30 Ordine di servizio	» 19
	Art. 31 Servizi distaccati all'interno dell'Amministrazione	» 19
	Art. 32 Servizi esterni presso altre Amministrazioni	» 20
	Art. 33 Servizi effettuati per conto di privati	» 20
	Art. 34 Efficacia dei servizi del Corpo	» 20

TITOLO I
ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

Art. 1.

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

1. Per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale è organizzato, con il presente Regolamento, il Servizio di Polizia Municipale.
2. Il presente Regolamento disciplina le materie di cui agli artt. 4 e 7 della Legge 65/1986.
3. Ai sensi dell'art. 7, 1° comma, della sopraddetta Legge, viene istituito il Corpo di Polizia Municipale.

Art. 2.

COLLOCAZIONE DEL CORPO NELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Al Corpo di Polizia Municipale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato (ai sensi degli artt. 2 e 9 della Legge quadro 7 marzo 1986, n. 65 e dell'art. 1 - comma III - della Legge Regionale 17 maggio 1985, n. 43).
2. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti.

Art. 3.

FUNZIONI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale svolgono le funzioni previste da leggi, regolamenti, ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi.
2. In particolare:
 - espletano i servizi di Polizia stradale ai sensi del Codice della Strada D.Lgs. n.285 del 30.4.92
 - esercitano le funzioni indicate dalla Legge quadro 65/86 e dalla Legge Regionale 43/85 (art. 1 - II comma);
 - concorrono al mantenimento dell'ordine pubblico;
 - effettuano servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e, all'occorrenza, di scorta al gonfalone della Regione e del Comune;
 - svolgono tutti gli eventuali compiti di interesse generale che l'Amministrazione Comunale ritenesse di attribuire previo formale provvedimento autorizzativo nell'ambito dei compiti istituzionali;
 - collaborano inoltre con le forze di polizia dello Stato e con gli organismi della protezione civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco o dell'Assessore delegato.

TITOLO II
ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

Art. 5.

ORGANICO DEL CORPO

1. L'organico del Corpo — di cui alla Tabella annessa al Regolamento organico del personale — è determinato dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze del Servizio.

2. Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dagli artt. 7 — comma II — della Legge quadro del 7 marzo 1986, n. 65 e 4 della Legge Regionale n. 43/85 e dalle norme del vigente Regolamento Organico del personale dipendente.

Art. 6.

RAPPORTO GERARCHICO

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

2. Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

3. Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

Art. 7.

ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale è responsabile verso il Sindaco o l'Assessore suo delegato, dell'andamento del settore di appartenenza (previsto dal Regolamento organico), nonché dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.

2. Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto, al Comandante spetta di:

a) emanare le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi, conformemente alle finalità dell'Amministrazione;

b) disporre, in applicazione del Regolamento generale per il personale, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi e in conformità alle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale;

c) coordinare i servizi del Corpo con quelli delle altre forze di polizia e della protezione civile, secondo le intese stabilite dall'Amministrazione;

Art. 9.

COMPITI DEL COLLABORATORE PROFESSIONALE

1. Sono addetti al coordinamento e al controllo nell'esecuzione dei servizi interni ed esterni; curano che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio degli Agenti subordinati; espletano ogni altro incarico loro affidato nell'ambito dei compiti istituzionali dai superiori cui rispondono direttamente.

Art. 10.

COMPITI DEGLI AGENTI

1. Gli Agenti di Polizia Municipale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto.
2. Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per la esecuzione degli interventi.

Art. 11.

QUALIFICA DEGLI APPARTENENTI AL CORPO

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nei limiti delle proprie attribuzioni, a norma dell'art. 5 della Legge quadro 65/86 esercitano anche:

a) funzioni di Polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di Agente di Polizia giudiziaria, riferita agli Agenti (Vigili) o di Ufficiale di Polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del Servizio o del Corpo (Comandanti) e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'art. 221 - terzo comma - del Codice di procedura penale;

b) servizio di Polizia Stradale, ai sensi degli artt. 11 e 12 del Codice della Strada;

c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della Legge 65/86.

2. La qualifica di Agente di pubblica sicurezza è conferita dal Prefetto, ai sensi del II e III comma dell'art. 5 Legge 65/86.

sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione nella lingua straniera. Tale conoscenza attribuisce la qualifica di «Interprete», che deve essere confermata con successivi esami le cui modalità e tempi sono disciplinati dalla Giunta Municipale.

Art. 16.

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni di istruzioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.

2. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio.

3. La formazione degli addetti alla Polizia Municipale, comunque, viene effettuata in conformità della normativa che disciplina la materia concernente la formazione prevista nell'art. 6 della Legge 65/86 e in particolare all'art. 9 della Legge Regionale 43/85.

Art. 19.

ARMA D'ORDINANZA

Ai sensi dell'art.17 comma 134 della L.127/97 che modifica la Legge 7 marzo 1986 n.65, non si ritiene necessario per la sicurezza pubblica dotare il Corpo di Polizia Municipale dell'arma di ordinanza.

Art. 20.

STRUMENTI E MEZZI IN DOTAZIONE

1. Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale sono disciplinate in conformità all'art. 10, lett. a) Legge Regionale 43/85 e 6 della Legge quadro n. 65/86.

2. Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione ad uffici o a singoli individui. Chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

Art. 21.

SERVIZIO IN UNIFORME ED ECCEZIONI

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale prestano normalmente tutti i servizi di istituto in uniforme.

2. L'attività di servizio può essere svolta in abito civile solo nei seguenti casi:

a) per i servizi la cui natura richiede l'abito civile indicati dal Comandante con visto d'approvazione del Sindaco o dell'Assessore delegato;

b) in momenti eccezionali in cui l'uso della divisa può essere inopportuno, approvati di volta in volta dal Comandante;

c) quando la natura del servizio richiede di indossare abiti o foggie particolari.

3. Il personale impiegato esclusivamente in compiti interni d'ufficio può essere autorizzato dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato ad indossare l'abito civile, purchè venga tenuta sempre l'uniforme pronta a portata di mano per le necessità di servizio.

TITOLO V
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Art. 23.

FINALITÀ GENERALI DEI SERVIZI

1. Il Corpo di Polizia Municipale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 3, al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.

2. L'organizzazione dei servizi descritta nel presente titolo V e l'impiego del personale, secondo le modalità previste nel titolo VI successivo, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico benessere.

Art. 24.

SERVIZI STRADALI APPIEDATI

1. Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 3 sono istituiti servizi appiedati nell'ambito delle attribuzioni proprie degli addetti.

2. Per quanto riguarda la disciplina della circolazione di cui al Titolo I del Codice della Strada, tali servizi si distinguono come segue:

- a) regolazione manuale del traffico sugli incroci e sulle strade;
- b) presidio agli impianti semaforici o semaforo con interventi occasionali di regolazione manuale;
- c) servizio misto tra l'incrocio (come ai due punti precedenti) e mobile nelle strade adiacenti entro un certo raggio;
- d) servizio mobile lungo un itinerario;
- e) servizi di ordine, di rappresentanza e di scorta, secondo le esigenze contingenti.

Art. 25.

SERVIZI A BORDO DI VEICOLI

1. La Giunta Municipale, anche ai fini di garantire il pronto intervento e la protezione civile, può deliberare di integrare i servizi appiedati con servizi su veicoli e impartisce le opportune direttive sulle finalità d'impiego.

2. Tutti gli addetti al servizio possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento di compiti d'istituto.

Art. 29.

OBBLIGO D'INTERVENTO E DI RAPPORTO

1. Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.

3. Fatte salve le competenze di polizia giudiziaria in ordine a fatti di natura penale, e salvo casi eccezionali ed urgenti, sono esclusi dall'obbligo di intervento i compiti riservati dall'Amministrazione o dal Comando a particolari servizi o squadre opportunamente attrezzate. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.

4. In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è obbligatorio.

5. Nei casi in cui non sia possibile il suo personale intervento, il dipendente deve richiedere l'intervento del competente servizio.

6. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

7. Al fine di raccogliere i dati necessari per gli adempimenti di cui all'art. 34, tutti i Vigili in servizio esterno sulla strada, nell'ambito dell'orario di servizio compilano giornalmente una scheda riassuntiva degli interventi effettuati.

Art. 30.

ORDINE DI SERVIZIO

1. Il Comandante o chi lo sostituisce, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, ai sensi dell'art. 2 della Legge 65/86, dispone gli ordini di servizio, di norma settimanali, indicando per ciascun dipendente: turno e orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio.

2. Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere assegnati accanto all'ordine oppure essere stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente, ovvero, in casi di necessità impartiti anche verbalmente.

3. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e anche di conoscere tempestivamente delle eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

Art. 31.

SERVIZI DISTACCATI ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Il distacco di appartenenti al Corpo presso altri settori della civica Amministrazione, nell'ambito dei compiti di istituto, deve essere autorizzato singolarmente dal Sindaco e in

TITOLO VI
NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO
DEI SERVIZI INTERNI AL CORPO

Art. 35.

ASSEGNAZIONE E IMPIEGO DEL PERSONALE

1. Il personale viene assegnato ai diversi tipi di servizi con provvedimento del Comandante, secondo le direttive della Giunta Municipale, in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale e l'organizzazione del lavoro.

Art. 36.

GUIDA DI VEICOLI ED USO DI STRUMENTI

1. Per i servizi di cui all'art. 25, il Comandante affida agli appartenenti al Corpo, muniti del titolo abilitativo richiesto, la guida dei veicoli in dotazione al Corpo. L'incarico di autista non può essere rifiutato senza grave giustificato motivo.

2. Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per le necessità dei servizi.

Art. 37.

PRESTAZIONI STRAORDINARIE

1. Nel rispetto della normativa vigente le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate su richiesta del Comando, nei casi stabiliti dall'Amministrazione, per necessità dei servizi o degli uffici inerenti ai compiti istituzionali del Corpo.

Art. 38.

PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO

Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:

- a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
- c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.

TITOLO VII

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 41.

NORME GENERALI: DOVERI

1. Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente Regolamento, nonché le disposizioni contenute nel Regolamento organico del personale, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi indicato nell'art. 23.

2. Fermi restando gli obblighi derivanti dall'art. 2 del Codice di procedura penale per la qualifica di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo devono considerarsi sempre disponibili per il servizio, particolarmente nelle situazioni di emergenza di cui all'art. 38.

Art. 42.

CURA DELL'UNIFORME E DELLA PERSONA

1. Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, salvo le eccezioni indicate all'art. 21.

2. I capi dell'uniforme vanno indossati secondo le modalità indicate nella «Tabella vestiario», approvata con delibera della Giunta Municipale.

3. Quando è in uniforme l'appartenente al Corpo deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona.

4. È escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

Art. 43.

ORARIO E POSTO DI SERVIZIO

1. Gli appartenenti al Corpo in servizio stradale devono normalmente presentarsi in divisa all'ora e sul posto che sono fissati nell'ordine di servizio.

2. Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente l'ufficio, dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto.

3. Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti, per esigenze di servizio o incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungando anche oltre l'orario stabilito o il turno prefissato.

TITOLO VIII

DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

Art. 47.

NORME DISCIPLINARI

1. La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale è regolata dalla normativa prevista dal Regolamento generale per il personale del Comune.

Art. 48.

CASI DI ASSENZA DAL SERVIZIO

1. L'obbligo di comunicazione delle assenze di cui al Regolamento del personale viene adempiuto mediante avviso verbale all'ufficio da cui dipende l'appartenente al Corpo.

2. Tale avviso deve pervenire, anche per giustificato ritardo, possibilmente anche mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

Art. 49.

ACCERTAMENTI SANITARI

1. In casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi del Corpo, a seguito di certificazione medica motivata dell'USSL.

2. In casi di infermità fisica irreversibile o permanente che rende inabili ai servizi esterni, gli appartenenti vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio già svolta nel Corpo.

3. Per le infermità di cui al comma precedente dipendenti da altre cause, la Giunta Municipale stabilisce i criteri per l'applicazione della mobilità orizzontale prevista dal Regolamento del personale del Comune.

4. La Giunta Municipale precisa anche le modalità e le frequenze per i controlli periodici delle condizioni di salute degli appartenenti al Corpo di cui al Regolamento del personale, in relazione alla specifica natura del servizio ed alla comprovata eziologia delle malattie professionali.

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 52.

COMPETENZE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la Giunta Municipale stabilisce con propria determinazione la normativa inerente ai seguenti punti:

a) le modalità di impiego del personale riguardanti le prestazioni di lavoro degli appartenenti al Corpo;

b) i criteri per l'applicazione della mobilità orizzontale e per i controlli periodici delle condizioni di salute, di cui al III e IV comma rispettivamente dell'art. 49 del presente Regolamento.

2. Le successive variazioni alla normativa indicata in questo articolo sono soggette a deliberazione della Giunta Municipale.

Art. 53.

RINVIO AL REGOLAMENTO GENERALE PER IL PERSONALE DEL COMUNE

1. Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, si applica agli appartenenti al Corpo la normativa contenuta nel Regolamento per il personale del Comune.

Art. 54.

RINVIO A DISPOSIZIONI GENERALI

1. La normativa definita nel presente Regolamento quando disciplina materie rinviate alla contrattazione decentrata dell'accordo nazionale di comparto di cui al D.P.R. 68/86, dovrà essere attuata previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie dell'accordo nazionale richiamato.

Art. 55

Per quanto attiene alla circolazione in generale ed all'espletamento del servizio di Polizia Stradale, si richiama il Nuovo Codice della strada - D.L.vo 30 aprile 1992 n.285.